

Rapporto

numero

8183 R

data

4 ottobre 2022

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

della Commissione gestione e finanze sul messaggio 24 agosto 2022 concernente degli adeguamenti della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) in relazione alla modifica del Codice delle obbligazioni, alla modifica di altre disposizioni federali, nonché altri adeguamenti di disposizioni cantonali

I. VISIONE D'INSIEME

Il messaggio n. 8183 del 24 agosto 2022 propone di modificare, come d'abitudine con cadenza annuale, la Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) a valle di modifiche della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei Comuni (LAID). Tali adeguamenti sono inderogabili, pena l'applicazione della LAID in quanto diritto superiore. Vi sono quattro adeguamenti della LT proposti in tale contesto.

1. Art. 19 cpv. 8 LT (nuovo), art. 27 cpv. 1 LT (modificato), art. 71 cpv. 1 LT (modificato), art. 101 cpv. 1^{bis} LT (nuovo), art. 102 cpv. 1^{bis} LT (nuovo), art. 199 cpv. 2 lett. a LT (modificato) – Adeguamento della LT alla LAID in relazione alla modifica del Codice delle obbligazioni del 19 giugno 2020.
2. Art. 23 lett. n LT (nuovo) – Adeguamento della LT alla LAID in relazione alla Legge sui disoccupati anziani del 19 giugno 2020.
3. Art. 59 cpv. 2 LT (nuovo) – Adeguamento della LT alla LAID in relazione alla Legge sugli investimenti collettivi di capitale (fondo riservato a investitori qualificati, L-QIF) del 17 dicembre 2021.
4. Art. 185a cpv. 2 LT (abrogato) – Adeguamento della LT alla LAID in relazione alla modifica della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) del 18 dicembre 2020 relativa all'utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità.

Il messaggio propone inoltre cinque modifiche della LT che non discendono direttamente da adeguamenti in relazione alla LAID.

5. Art. 252 cpv. 4 e 5 LT (abrogati), art. 253a cpv. 4 LT (nuovo) e art. 254 cpv. 2 LT (abrogato) art. 254 cpv. 2^{bis} LT (modificato) – Abrogazione dell'istituto delle attestazioni vincolanti.
6. Art. 277 cpv. 4 LT (modificato) – Modifica in relazione all'assoggettamento comunale per l'imposta annua intera dell'art. 37c LT.
7. Art. 125 cpv. 2 LT (nuovo) – Introduzione della facoltà per l'autorità fiscale di chiedere la menzione del differimento degli utili immobiliari (TUI) a Registro fondiario.

8. Art. 241 cpv. 2^{bis} LT (nuovo), art. 247a LT (nuovo) e art. 247 cpv. 4 LT (modificato) – Introduzione della facoltà per l'autorità fiscale di riscossione e di restituzione delle eccedenze di imposta e delle imposte non dovute in parti uguali in caso di divorzio, separazione legale o di fatto tra coniugi o partner registrati e conseguente estensione dell'obbligo di fornire un conto bancario o postale.
9. Art. 45 cpv. 2 LT (modificato) – Modifica relativa al metodo di calcolo per la valutazione dei titoli non quotati.

II. COMPARATIVO DELLE MODIFICHE PROPOSTE E APPROFONDIMENTI COMMISSIONALI

La Commissione gestione e finanze, sulla base dei lavori preparatori svolti dalla sua Sottocommissione Fisco, non ha particolari commenti da aggiungere a quanto esposto nel testo del messaggio.

La presente sezione espone in modo sinottico le proposte di modifica confrontando il testo di legge attualmente in vigore (*de lege lata*) con quello che si propone di porre in essere dal 1° gennaio 2023 (*de lege ferenda*).

Art. 19 cpv. 8 LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Nessuna normativa.	Il capoverso 3 si applica agli apporti e all'aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653s e seguenti del Codice delle obbligazioni per quanto eccedano le riserve rimborsate nell'ambito del suddetto margine di variazione del capitale.

Art. 23 lett. n LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Nessuna normativa.	i proventi ricevuti in virtù della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani del 19 giugno 2020 (LPTD).

Art. 27 cpv. 1 LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Gli ammortamenti sugli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono stati contabilizzati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle di ammortamento.	Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento.

Art. 45 cpv. 2 LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco.	Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore intrinseco.

Rapporto n. 8183 R del 4 ottobre 2022

Art. 59 cpv. 2 LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 LICol sono assimilati alle altre persone giuridiche. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.	Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 o 118a LICol sono assimilati alle altre persone giuridiche. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.

Art. 71 cpv. 1 LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Gli ammortamenti sugli attivi giustificati dall'uso commerciale sono ammessi nella misura in cui sono stati contabilizzati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle di ammortamento	Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento.

Art. 101 cpv. 1bis LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Nessuna normativa.	Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l'utile netto imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale.

Art. 102 cpv. 1bis LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Nessuna normativa.	Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, il capitale proprio imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso delle divise (vendita) alla fine del periodo fiscale.

Art. 125 cpv. 2 LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Nessuna normativa.	L'autorità fiscale può chiedere l'iscrizione nel registro fondiario di una menzione indicante l'obbligo per il proprietario del fondo di pagare le imposte sui differimenti pregressi al momento del primo trasferimento imponibile.

Art. 185a cpv. 2 LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Per adempiere i loro compiti legali, la Divisione delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 184 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946.	Norma abrogata.

Rapporto n. 8183 R del 4 ottobre 2022

Art. 199 cpv. 2 lett. a LT	
De lege lata	De lege ferenda
i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e allegato) per il periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privat	i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e allegato) per il periodo fiscale in questione; in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale
Art. 241 cpv. 2bis LT	
De lege lata	De lege ferenda
Nessuna normativa.	L'autorità fiscale ha la facoltà di computare in parti uguali le rate di imposta che si riferiscono all'anno del divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati, nonché quelle che si riferiscono agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza versate dopo la decadenza della responsabilità solidale, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge
Art. 247 cpv. 4 LT	
De lege lata	De lege ferenda
Imposte non dovute, ma già riscosse, sono in ogni caso restituite d'ufficio.	Imposte non dovute, ma già riscosse, sono restituite secondo le modalità di rimborso di cui all'art. 241 cpv. 4bis.
Art. 247a LT	
De lege lata	De lege ferenda
Nessuna normativa.	In caso di divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati, l'autorità fiscale ha la facoltà di restituire in parti uguali ad ogni coniuge o partner registrato, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge, le eccedenze di imposta (art. 241) e le imposte non dovute (art. 247), inclusi gli interessi remunerativi fissati dal Consiglio di Stato, che si riferiscono agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza.
Art. 252 cpv. 4 LT	
De lege lata	De lege ferenda
L'autorità fiscale rilascia, a richiesta del notaio o di terze persone autorizzate dal debitore dell'imposta, come pure di terze persone portatrici del pegno immobiliare sul fondo oggetto della domanda, attestazioni vincolanti sull'importo del credito garantito da ipoteca legale anche quando la relativa imposta non è ancora scaduta.	Norma abrogata.

Rapporto n. 8183 R del 4 ottobre 2022

Art. 252 cpv. 5 LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Le attestazioni vincolanti comprendono tutte le ipoteche legali costituite entro il 31 dicembre 2011.	Norma abrogata.

Art. 253a cpv. 4 LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Il pagamento del deposito o la prestazione di una garanzia sono liberatori per il terzo proprietario del pegno, ma non per il debitore d'imposta, per tutte le ipoteche legali costituite dopo il 1° gennaio 2012 fino alla data del trasferimento, che non erano iscritte nel registro fondiario, comprese quelle che non richiedono l'iscrizione nel registro fondiario.	Il pagamento integrale del deposito o la prestazione di una garanzia sono liberatori per il terzo proprietario del pegno, ma non per il debitore d'imposta, per tutte le ipoteche legali non iscritte a registro fondiario, comprese quelle che non richiedono l'iscrizione nel registro fondiario.

Art. 254 cpv. 2 LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Egli rende attente le parti che, fino al 31 dicembre 2021, le ipoteche legali costituite entro il 31 dicembre 2011 sono opponibili senza iscrizione a registro fondiario e comprendono anche le imposte non ancora scadute che hanno una relazione particolare con l'immobile.	Norma abrogata.

Art. 254 cpv. 2bis LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Il notaio rogante informa le parti sull'obbligo dell'alienante di versargli il deposito o di consegnare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile di cui all'articolo 253a capoverso 1, a garanzia delle ipoteche legali costituite dopo il 1° gennaio 2012, nonché sugli effetti in caso d'inosservanza.	Il notaio rogante informa le parti sull'obbligo dell'alienante di versargli il deposito o di consegnare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile di cui all'articolo 253a capoverso 1, a garanzia delle ipoteche legali, nonché sugli effetti in caso d'inosservanza.

Art. 277 cpv. 4 LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Per le imposte annue intere degli articoli 36, 37c e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento, rispettivamente al momento dell'investimento nella società di capitali o cooperativa innovativa. L'imposta annua intera dell'articolo 308a capoverso 2 è dovuta nel Comune di situazione degli immobili.	Per le imposte annue intere degli articoli 36 e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento. L'imposta annua intera dell'articolo 308a capoverso 2 è dovuta nel Comune di situazione degli immobili. L'imposta annua intera dell'art. 37c è dovuta nel Comune di domicilio o dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

III. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, la Commissione gestione e finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di decreto legislativo annesso al messaggio.

Per la Commissione gestione e finanze:

Paolo Pamini, relatore

Agustoni - Balli - Bignasca - Biscossa -

Bourgoin - Caprara - Dadò - Durisch - Gianella Alessandra -

Guerra - Jelmini - Pini - Quadranti - Sirica